

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Italia sta attraversando nel suo complesso una fase di profonda crisi economica, quale conseguenza anche della crisi dei mercati finanziari che ha colpito tutti i paesi industrializzati dalla fine del 2008, e che tale crisi ha coinvolto tutto il settore economico-finanziario determinando profonde difficoltà sia nel settore produttivo che in quello bancario;
- la crisi è stata causata da difficoltà nei sistemi finanziari e la strategia perseguita dagli istituti bancari italiani di rientro degli impieghi ha come diretta conseguenza una contrazione sulla concessione dei crediti verso le aziende, e quindi una carenza di liquidità nel sistema finanziario;
- nonostante alcuni cenni di ripresa, nell'ultimo anno si è registrata una contrazione degli ordini da parte delle aziende italiane, con particolare riferimento al settore edile sia pubblico che privato;
- la contrazione della domanda da parte degli enti pubblici trova fondamento in una generalizzata restrizione delle disponibilità finanziarie, aggravata ulteriormente dai vincoli imposti dalle vigenti norme in materia di finanza pubblica (Patto di stabilità interno) che comportano di fatto un rallentamento nei pagamenti, soprattutto delle spese di investimento;
- l'ente ha in essere una serie di cantieri aperti e nuovi se ne apriranno nel 2010 e posticipare di alcuni mesi le posizioni debitorie dei fornitori creerebbe un notevole danno nei confronti delle ditte nonché una richiesta di interessi per ritardato pagamento;

Visto l'art. 9 c. 3 bis del D.L. n. 185/2008 convertito nella L. n. 2/2009 così come modificato dall'art. 1 c. 16 del D.L. n. 194/2009 (decreto "mille proroghe"), che consente, fino al 31.12.2010, la cessione pro soluto a banche ed intermediari dei crediti vantati dai fornitori degli enti locali, su apposita richiesta da parte degli stessi e di specifica attestazione rilasciata dall'ente in ordine alla sussistenza dei crediti "certi, liquidi ed esigibili";

Considerato che si ritiene opportuno contattare le banche operanti sul territorio al fine di predeterminare le condizioni di cessione del credito che le stesse applicheranno alle ditte richiedenti, addivenendo ad una specifica convenzione il cui testo risulta allegato al presente provvedimento;

Ritenuto che affinché la stipulazione degli accordi con gli istituti bancari sia efficace è necessario che sia garantito un plafond di credito a favore dei fornitori pari ad almeno € 10.000.000,00;

Considerato che la durata della cessione del credito sarà di 12 mesi e che tali accordi non devono prevedere alcun onere o spesa a carico dell'amministrazione comunale;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 48 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria - dr. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267,

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1. di favorire il ricorso, fino al 31/12/2010, alle cessioni di credito pro soluto maturato dai fornitori di beni, lavori e progettazioni afferenti le spese in conto capitale del Comune di Cuneo;
2. di consentire l'accesso a tali cessioni di crediti, attraverso l'individuazione di condizioni predefinite dal Comune di Cuneo con gli istituti bancari operanti sul territorio, prevedendo un plafond di crediti potenzialmente soggetti a cessione almeno pari a € 10.000.000,00;
3. di approvare la bozza della convenzione che verrà stipulata con le banche di cui al comma precedente, nel testo allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di applicare il contenuto del presente provvedimento e del relativo allegato anche agli istituti bancari ed intermediari finanziari che vengano eventualmente proposti dal singolo fornitore per le proprie cessioni di credito;
5. di individuare quale durata della cessione di credito il periodo di 12 mesi dalla data della notifica della cessione al Comune di Cuneo, eventualmente prorogabile di analogo periodo;
6. di individuare quale soglia minima di ogni cessione di credito che potrà essere richiesta (anche quale somma di più crediti di importo unitario inferiore) l'ammontare di € 5.000,00;
7. di autorizzare il dirigente del settore Ragioneria alla firma di accordi e convenzioni che abbiano la finalità di succitate, fermo restando che non devono prevedere oneri o spese per il comune;
8. di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Ragioneria Generale - Dr. Carlo Tirelli.

**OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI CUNEO**

Con la presente scrittura tra:

Il COMUNE DI CUNEO con sede in Cuneo, via Roma 28 – C.F. 00480530047 rappresentata dal Dirigente del settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli

e la BANCA..... o  
l'INTERMEDIARIO FINANZIARIO.....con sede  
in.....via.....C.F. ....rappresentato dal Sig.  
.....

PREMESSO

- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi del Comune di Cuneo, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi economica che ha coinvolto il sistema economico mondiale dalla fine del 2008;
- che in tale contesto risulta indispensabile individuare di concerto strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito, anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti, come previsto dalla recente normativa (D.L. n. 185/2008 convertito nella L. n. 2/2009 così come modificato dall' art. 1 c. 16 del D.L. n. 194/2009);
- che l'art. 9 c. 3 bis del citato D.L. n. 185/2009 ha previsto che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti, potevano presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito entro il 31/12/2009, redatta utilizzando il modello "Allegato 1" al Decreto MEF 19.05.2009, ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.L. 385/1993 e s.m.i.;
- che l'art. 1 c. 16 del D.L. 194/2009 (decreto "mille proroghe") ha esteso a tutto il 2010 la possibilità di cui al punto precedente della premessa;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n..... del ..... ha deliberato lo schema di convenzione per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori del Comune di Cuneo, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di credito e relative certificazioni;
- che tale convenzione si configura quindi a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità interno) sempre più stringenti, richiedenti pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per il Comune di Cuneo;
- che il Comune di Cuneo provvederà al preventivo assenso dei crediti con certificazione redatta e firmata dal dirigente del settore Ragioneria, successivamente al riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. effettuato sui provvedimenti di liquidazione inviati dal responsabile del procedimento, restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;

- che nel caso di certificazione positiva rilasciata dal Comune di Cuneo anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 gli interessi sulle cessioni pro soluto dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione per la durata di 12 mesi dalla notifica del Comune di Cuneo della cessione medesima;
- che la banca...../intermediario finanziario..... ha espresso con nota.....in data..... (prot. n. ....) la propria disponibilità ad acquistare i crediti dei fornitori del Comune di Cuneo che ne fanno richiesta e che perverranno entro il 31.12.2010 nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19.05.2009 relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Comune, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati entro i 12 mesi decorrenti dalla data della notifica al Comune di Cuneo della cessione del credito;
- che con la citata nota..... del..... la banca...../intermediario finanziario .....si è dichiarato disposto ad acquistare i crediti dei fornitori del Comune di Cuneo per un importo unitario di cessione pro soluto di crediti pari o superiore ad € 5.000,00 ad un tasso di interesse pari all'Euribor 365 a 3 mesi maggiorato di una percentuale compresa tra il ...% e il ...%.

## TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La banca/intermediario finanziario nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazione, lavori pubblici rientranti nelle "spese in conto capitale" del Comune di Cuneo, contratti di cessione "pro soluto" di importo unitario pari o superiore a € 5.000,00 di crediti vantati dai fornitori nei confronti del Comune medesimo.

Il Comune di Cuneo provvederà al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2.

### ARTICOLO 2: CONVENZIONE E MODALITA'

Le imprese titolari di crediti nei confronti del Comune di Cuneo, rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1, potranno richiedere alla banca/intermediario finanziario la cessione pro soluto del credito sorto; la banca/intermediario finanziario si riserva comunque di non accedere alla richiesta nelle ipotesi marginali di ritenuta inammissibilità da segnalare preventivamente al Comune di Cuneo.

A tal fine il creditore potrà presentare entro il 31.12.2010, così come previsto dalla L. n. 2/2009, dal decreto MEF 19/05/2009 e dal D.L. n. 194/2009, al settore Ragioneria del Comune di Cuneo, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel citato decreto MEF. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al responsabile del procedimento della fornitura o del lavoro dal quale è maturato il credito.

Le verifiche da parte del dirigente del settore Ragioneria saranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul provvedimento di liquidazione inviato dal responsabile del procedimento.

Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il dirigente del settore Ragioneria certificherà entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza se il credito è "certo, liquido ed inesigibile" ai sensi

del citato decreto MEF 19/05/2009 e dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 602/1973, anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal responsabile del procedimento nel provvedimento di liquidazione, ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti.

Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'individuazione della data massima entro cui il Comune di Cuneo effettuerà il pagamento alla banca/intermediario finanziario (12 mesi dalla data della notifica della cessione del credito), il creditore provvederà a trasmetterla all'istituto finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione. Ad avvenuta notifica della cessione del credito, la banca/intermediario finanziario considererà estinto il rapporto con il fornitore relativamente all'importo della cessione medesima, anche ai fini dell'utilizzo del "castelletto" di credito concesso al fornitore.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'art. 117 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, da notificarsi al responsabile del procedimento del Comune di Cuneo, competente in relazione alla fornitura o al lavoro svolto, nelle forme previste dalla legge.

Gli interessi relativi alla cessione saranno a carico dell'impresa che ha ceduto il credito con le modalità concordate con gli atti di cessione.

Il tasso di interesse sarà pari all'Euribor 365 a 3 mesi maggiorato di una percentuale compresa tra il ...% e il ...%, fatte salve pattuizioni migliori concordate direttamente con il fornitore dalla banca/intermediario finanziario.

Restano in ogni caso a carico dell'impresa che ha ceduto il credito gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, ecc.

Le eventuali spese istruttorie, di registrazione e di tenuta conto ecc., sempre a carico del fornitore, cedente sono quantificate in euro.....

La banca/intermediario finanziario, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti del Comune di Cuneo, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (12 mesi dalla data della notifica al Comune della cessione del credito), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune di Cuneo nei confronti della banca/intermediario finanziario cessionario fino alla scadenza dei 12 mesi successivi alla notifica della cessione del credito.

Entro 11 mesi dalla data della notifica della cessione di cui al punto precedente, il Comune potrà formalmente richiedere alla banca/intermediario finanziario che con la presente si impegna sin d'ora all'accettazione alle condizioni di cui in prosieguo, la dilazione di pagamento del credito ceduto di ulteriori 12 mesi rispetto a quelli previsti in sede di originaria cessione del credito, con applicazione degli interessi passivi nella misura minima convenuta con la presente convenzione; tali interessi non potranno essere in alcun modo posti a carico del fornitore cedente. In sede di richiesta di dilazione il Comune comunicherà il soggetto deputato alla corresponsione di quanto sopra previsto.

### ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2010 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti, anche in relazione ad eventuali modifiche normative che prevedano la possibilità di presentare istanza di certificazione del credito anche successivamente al 31/12/2010. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della convenzione con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R.

In caso di recesso la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal trentesimo giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Cuneo, lì.....

Per il Comune di Cuneo  
Il dirigente del settore Ragioneria

Per la banca/intermediario finanziario